



Comune di Chiaverano

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(art.12 L.7 agosto 1990, n.241)

(art.58 Statuto Comunale, 15 ottobre 1991)

Approvato con delibera di C.C. n. 18 del 31.05.1994

Modificato con delibera di C.C. n. 29 del 30.11.2001

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(art.12 L.7 agosto 1990, n.241)

(art.58 Statuto Comunale, 15 ottobre 1991)

PARTE GENERALE

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a persone ed enti pubblici e privati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241 del 7/8/90 e dell'articolo 58 dello Statuto di Chiaverano.

Articolo 2

L'importo annuo complessivo, che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario o per vantaggi economici, sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrispondente.

L'importo sarà ripartito per singoli settori di intervento.

Articolo 3

La concessione di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione dei vantaggi economici avverrà da parte di questo Comune in presenza di concrete richieste ed esigenze, che emergeranno dal tessuto sociale e che si inseriranno nelle aree indicate.

Sono escluse dalle agevolazioni le attività a scopo di lucro.

Verranno prese in considerazione le istanze scritte presentate dalle Associazioni e da Enti pubblici e privati, che operino sul territorio del Comune e che non abbiano scopo di lucro.

Articolo 4

Nel caso di una pluralità di istanze, tenendo conto delle proprie disponibilità finanziarie, l'Amministrazione comunale, al fine di determinare i beneficiari, graduerà gli interventi nel seguente ordine di priorità, in funzione del fine dell'attività per la quale è chiesto l'intervento comunale:

- Fine sociale
- Fine scolastico
- Fine culturale
- Fine ambientale
- Fine sportivo
- Fine turistico-ricreativo
- Fine folcloristico
- Fine agricolo

Articolo 5

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) Per concessione di **sovvenzioni** si intende il finanziamento, totale o parziale, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità.
- b) Per concessione di **contributi** si intende la corresponsione di somme a fondo perduto, per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.
- c) Per concessione di **sussidi ed ausili finanziari** si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art.38 della Costituzione della Repubblica Italiana.

In particolare si intende:

- per **sussidio**: un intervento atto a concorrere ,in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona.
- per **ausilio finanziario**: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.
- per **attribuzione di vantaggi economici**: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente, o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.), senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

Articolo 6

L'Amministrazione comunale istituisce, con le condizioni e modalità dell'art.56 dello Statuto Comunale, approvato il 15/10/1991, un **Albo** per le Associazioni culturali, ambientali, sportive, turistiche e per il tempo libero, che operano senza scopo di lucro sul territorio del Comune di Chiaverano.

Le Associazioni verranno iscritte previa domanda corredata da:

Denominazione, indirizzo o recapito.

Codice Fiscale o Partita IVA (se in possesso).

Atto Costitutivo con i fini e scopi prefissi.

Statuto che regolamenti il comportamento dei Soci e del Direttivo.

Elenco associati. (MINIMO 10 PERSONE)

Bilancio patrimoniale.

Ogni variazione della composizione degli Organi Direttivi deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

PARTE SPECIALE

Articolo 7

Ai soli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti settori di intervento:

Settore A) Assistenza Sociale.

Settore B) Assistenza scolastica.

Settore C) Attività di promozione socio-culturale, turistica ricreativa.

Settore D) Attività sportive.

Settore E) Attività protezione civile, ambiente e agricoltura.

Settore A

ASSISTENZA SOCIALE

(Art. 23 e 25 D.P.R. 616/1977 - Legge 27 agosto 1984, n° 44)

Settore di assistenza: iniziative a favore degli anziani, dell'infanzia, dei pensionati, dei disoccupati, degli handicappati e invalidi.

Per la disciplina di questo settore si rimanda alla regolamentazione per la fruizione dei servizi socio-assistenziali.

Settore B

ASSISTENZA SCOLASTICA

Settore riguardante gli interventi culturali nell'area scolastica e corsi sportivi parascolastici.

Settore C

ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALI, TURISTICA, RICREATIVA

Settori: musicale, teatrale, storico, biblioteche e archivi, restauro e conservazione monumenti, feste civili e religiose, enogastronomiche, folcloristiche, manifestazioni, gemellaggi, pubblicitaria e tempo libero.

Settore D

ATTIVITA' SPORTIVE

Settore promozione sportiva, impiantistica e attrezzatura sportiva, settore riguardante gli interventi sportivi in corsi parascolastici. (art. 45 D.P.R. 616/1977)

Settore E

PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTE, AGRICOLTURA E VOLONTARIATO

Attività promozionale di sensibilizzazione sociale, prevenzione e difesa ambientale, valorizzazione dell'agricoltura locale, volontariato sociale e ambientale.

ARTICOLO 11

L'Amministrazione Comunale, concederà sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuirà vantaggi economici a tutti i soggetti previsti dall'articolo 56 dello Statuto Comunale e che siano iscritti all'apposito Albo, come previsto dall'articolo 56 comma 3 dello Statuto medesimo, e che interverranno con le loro attività nelle aree di competenza comunale indicate nel precedente articolo n.7, considerando tali attività rilevanti per la cittadinanza locale ed integrative di quelle eseguite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

Gli Enti, le Associazioni e quanti operano per il raggiungimento dei fini indicati, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare, entro il 30 ~~settembre~~
novembre di ogni anno, istanza scritta, firmata dal Presidente e corredata da:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce e bilancio consuntivo.
- b) relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare le attività e le iniziative programmate per l'anno seguente e bilancio preventivo.

Articolo 13

La Giunta Comunale, prese in esame le proposte formulate dalle Associazioni, in base al tipo e al numero di manifestazioni nell'arco dell'anno, a secondo la possibilità finanziaria, assegnerà il contributo con riferimento al capitolo di bilancio esistente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo dal Consiglio Comunale ove ne fossero ravvisate la necessità e l'utilità.
Esso entrerà in vigore a decorrere del primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.